Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 febbraio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1967, n. 32.

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di somma indicati ai commi primo — lettere *a*) e *b*) — e quarto dell'articolo 32 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.

Art. 2.

I limiti di somma indicati ai commi terzo e quinto dell'articolo 52 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono elevati, rispettivamente, a lire 600.000 e a lire 250.000.

Art. 3.

I limiti di somma di lire 1.500.000 e di lire 1.000.000 indicati al penultimo comma dell'articolo 81 del rego-

lamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, sono elevati rispettivamente a lire 3.000.000 e a lire 1.800.000.

Art. 4.

Il limite di somma indicato al comma primo — lettera *b*) — dell'articolo 92 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è elevato a lire 1.800.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 gennaio 1967, n. 33.

Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Art. 2.

Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 3.

Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

Nome delle misure	Tolleranza
cinque chilolitri	15 litri
dieci chilolitri	25 »
venti chilolitri	50 »
venticinque chilolitri	50 »
cinquanta chilolitri	100 »
cento chilolitri	200 »

Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

Nome delle misure	Tolleranza
cinque chilolitri	2 litri
dieci chilolitri	4 »
venti chilolitri	8 »
venticinque chilolitri	10 »
cinquanta chilolitri	20 »
cento chilolitri	40 »

La capacità delle misure si intende determinata alla temperatura di 15°C ed è segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in più e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacità totale.

Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione allo uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta distanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.

Art. 4.

Per la verificazione prima sono dovuti i seguenti diritti:

per la capacità di cinque chilolitri	L.	10.000
per la capacità di dieci chilolitri	»	20.000
per la capacità di venti chilolitri	»	40.000
per la capacità di venticinque chilolitri	»	45.000
per la capacità di cinquanta chilolitri	»	90.000
per la capacità di cento chilolitri	»	180.000
per le misure di cui all'articolo 5, per ogni chilolitro di capacità	»	2.000

Art. 5.

Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verificazione prima, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca

anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verificazione periodica per cinque bienni, oltre quello in cui è avvenuta la verificazione prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — REALE — TREMELLONI — PRETI — SCALFARO — RESTIVO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 febbraio 1967, n. 34.

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Isonzo nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Isonzo, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario della linea Udine-Gorizia ed il confine di Stato.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvederà a stabilire con decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO — PRETI — RESTIVO — ANDREOTTI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 12 febbraio 1967, n. 35.

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario l'ANEA presenterà al Ministero dell'interno una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede a carico del capitolo n. 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 12 febbraio 1967, n. 36.

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispet-

torato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori, nonchè ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro, le medesime finalità e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro ».

Art. 2.

Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'articolo 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall'articolo 1 della presente legge, viene annualmente ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati:

per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente;

per le spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costruzione o all'ampliamento di Centri di addestramento professionale nonchè per le spese inerenti allo acquisto di attrezzature tecnico-didattiche;

per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell'articolo 63, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, numero 264, nel testo modificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 456;

per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato articolo 63, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

per le spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale insegnante;

per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori.

Art. 3.

Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualità di esperto, alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari quando esso è chiamato a pronunciarsi sul contributo di cui al primo comma dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4.

E' abrogato l'articolo 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Sono anche abrogati il penultimo comma dell'articolo 50 e l'articolo 51 dello stesso testo unico, già modificati dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare del comune di Chiaravalle Centrale;

Vista la decisione con la quale la G.P.A. di Catanzaro approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 35 milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Chiaravalle Centrale un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Guido Saracco, il comune di Chiaravalle Centrale è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Chiaravalle Centrale un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957.

n. 26 nella misura di L. 3.389.322 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 35.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Chiaravalle Centrale il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 337

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1966.

Regolamento per la gestione del fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per stabilire le modalità di gestione del Fondo, di cui alla stessa norma di legge, e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del Fondo medesimo, nonchè la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi;

Decreta:

Art. 1.

Il Fondo per contributi sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, costituito, a norma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, è gestito, per conto dello Stato, dalla Sezione stessa secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Il Fondo di cui al precedente art. 1 è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di L. 700 milioni per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

La relativa contabilità verrà tenuta separata e distinta dagli altri Fondi e dalle altre attività della Sezione.

La gestione del Fondo è sottoposta al controllo del Collegio sindacale della Sezione, di cui all'art. 25 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949.

Art. 3.

Il contributo sugli interessi potrà essere concesso sui mutui accordati a far tempo dal 1° gennaio 1965 dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro con il Fondo di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Il contributo sugli interessi sui mutui di cui al precedente art. 1, è stabilito nella misura del 3 per cento e sarà concesso in relazione alla durata del contratto di mutuo e comunque per un periodo non superiore a due anni.

Art. 4.

Possono essere ammessi al beneficio del contributo di cui al precedente art. 1 i mutui concessi per la produzione di film nazionali ad imprese che abbiano ottemperato agli adempimenti previsti dagli articoli 22 e 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 5.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare del contributo debbono inviare, per il tramite dell'ente mutuante, apposita domanda in carta legale al Ministero del turismo e dello spettacolo, allegando copia conforme del contratto di mutuo completa dei dati di registrazione fiscale di trascrizione sul Pubblico registro cinematografico.

Copia della domanda e del contratto dovrà essere inviata alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro.

Art. 6.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo sottoporrà le domande pervenute, corredate della documentazione richiesta, all'esame del Comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della citata legge n. 1213, per il prescritto parere. Il Comitato terrà conto, fra l'altro, nell'esprimere il suo parere, dell'attività in precedenza svolta dall'impresa produttrice, dell'importanza della iniziativa dal punto di vista industriale, e delle particolari caratteristiche connesse alla produzione del film. Terrà inoltre conto, nell'ordine, se si tratti di film puramente nazionali, di film nazionali di coproduzione con quota maggioritaria italiana, di film nazionali prodotti in compartecipazione con imprese estere, di film

nazionali di coproduzione con quota minoritaria italiana e del Paese in cui saranno eseguite in tutto o in parte le riprese.

Il verbale delle riunioni del Comitato sarà redatto a cura del segretario e trascritto su apposito libro, firmato di volta in volta dal presidente e dal segretario del Comitato stesso.

Il Ministero darà comunicazione alla Sezione autonoma per il credito cinematografico del parere espresso dal Comitato su ciascuna domanda.

Art. 7.

La concessione del contributo sugli interessi è deliberata, sentito il parere del Comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della legge n. 1213, dal Comitato esecutivo della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro.

Le deliberazioni di concessione saranno comunicate, a cura della Sezione suddetta, al Ministero del turismo e dello spettacolo, all'Impresa beneficiaria e all'Istituto finanziatore.

Art. 8.

I contributi verranno erogati in via posticipata alla fine di ciascun anno.

Gli Enti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno far pervenire alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, quale Istituto gestore del Fondo, estratto conto, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, per ogni singolo mutuo ammesso a fruire del contributo, con l'indicazione del debito per capitale all'inizio e alla fine dell'anno, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.

Gli estratti conto dovranno essere muniti delle firme dei legali rappresentanti degli Enti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro provvederà alla verifica degli estratti conto e alla liquidazione dei contributi, disponendone il pagamento a debito del Fondo a favore degli aventi diritto, per il tramite degli Enti finanziatori.

Per i mutui concessi nel corso del 1965, l'estratto conto riferito al 31 dicembre dello stesso anno deve essere presentato alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro non oltre 30 giorni dalla data di concessione del contributo.

Art. 9.

Sulle disponibilità annue del Fondo possono essere concessi, per un ammontare complessivo non superiore al 15 % delle disponibilità medesime, anche contributi sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti sale cinematografiche e specificati nel secondo comma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Tali contributi saranno corrisposti per una durata non superiore a cinque anni e su mutui non superiori a 50 milioni, e comunque sulla parte di tali mutui non eccedente i 50 milioni per ciascuna sala cinematografica.

Il Comitato, di cui al citato articolo di legge, terrà conto, nell'esprimere il suo parere, della necessità e dell'urgenza dei lavori per i quali è stato accordato il mutuo, e, per le nuove sale cinematografiche, del numero degli abitanti dei relativi Comuni.

Art. 10.

I titolari delle sale cinematografiche facenti parte delle categorie previste al secondo comma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che intendono beneficiare del contributo sugli interessi, debbono inviare domanda in carta legale al Ministero del turismo e dello spettacolo, corredata da:

a) un certificato della prefettura competente per territorio, attestante o l'avvenuto compimento dei dieci anni di attività della sala cinematografica, quando si tratti di mutui accordati per la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento della sala stessa, oppure la ottenuta licenza per la costruzione della sala in Comune sprovvisto di esercizi cinematografici.

L'appartenenza della sala alle categorie del medio e piccolo esercizio, necessaria nei casi contemplati nella prima ipotesi, è dichiarata volta per volta dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la competente Associazione di categoria, sulla base dell'incasso lordo conseguito dalla sala stessa nell'anno solare precedente alla richiesta di finanziamento, e del prezzo medio del biglietto praticato nel medesimo anno;

b) il preventivo di spesa e il progetto tecnico di massima;

c) una copia conforme del contratto di mutuo, completa dei dati di registrazione fiscale e di iscrizione delle eventuali garanzie ipotecarie.

Art. 11.

Per la concessione e l'erogazione dei contributi per i mutui di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si osserveranno le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 12.

Le disponibilità del Fondo saranno depositate in apposito conto corrente fruttifero presso la Banca Nazionale del Lavoro, la quale corrisponderà sulle giacenze il tasso d'interesse che sarà determinato dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 13.

Le somme del Fondo che alla fine di ciascun anno non risultassero impegnate verranno utilizzate, insieme con gli interessi maturati sul conto corrente di cui al precedente art. 12, negli anni successivi, nella stessa proporzione prevista dal secondo comma dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro comunicherà al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro, alla fine di ciascun trimestre solare, una situazione degli impegni a carico del Fondo e delle residue disponibilità.

La stessa Sezione, trasmetterà entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del turismo e dello spettacolo il conto della gestione del Fondo, riguardante l'anno precedente, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 610 e seguenti del relativo regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 30 agosto 1966

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1966
Registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 215

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per le Marche per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2770 del 20 novembre 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 24474 del 5 novembre 1966, con la quale il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona ha comunicato che la Unione sindacale provinciale (CISL) ha designato il sig. Cerioni Elio quale membro della predetta Commissione regionale di vigilanza in rappresentanza degli assegnatari, in sostituzione del sig. Edgardo Giacco, impossibilitato a svolgere il mandato in parola;

Decreta:

Il sig. Elio Cerioni, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro dalla CISL, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche, in sostituzione del sig. Edgardo Giacco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(10863)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino n. 30491, datata 8 novembre 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè deceduto — il dottor Sandulli Domenico, membro della citata Commissione in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il dott. Iuliani Angelo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Iuliani Angelo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Sandulli Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1719)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 67, lettera *a*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2090)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1967.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 20 ottobre 1966, con la quale il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 67, lettera *b*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio elettrico intercomunale tra i comuni di Arnasco, Onzo e Vendone, con sede in Vendone (Savona).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 12 ottobre 1964, con la quale il Consorzio elettrico intercomunale tra i comuni di Arnasco, Onzo e Vendone, con sede in Vendone (Savona), ha chiesto all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta deliberazione dell'assemblea consorziale n. 3 in data 13 settembre 1964;

Considerato che l'assemblea dell'anzidetto Consorzio elettrico intercomunale, con deliberazione n. 5 in data 9 ottobre 1966 — ricevuta dalla prefettura di Savona il 16 ottobre 1966, n. 35628 — ha revocato la sopracitata deliberazione n. 3 del 13 settembre 1964, ed ha delegato il presidente a chiedere il trasferimento dell'impresa elettrica esercitata dal Consorzio;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1966, con la quale il presidente del Consorzio ha chiesto il trasferimento dell'impresa elettrica esercitata dal Consorzio stesso;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio elettrico intercomunale tra i comuni di Arnasco, Onzo e Vendone, con sede in Vendone (Savona), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del Consorzio elettrico intercomunale tra i comuni di Arnasco, Onzo e Vendone, con sede in Vendone (Savona), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio elettrico intercomunale tra i comuni di Arnasco, Onzo e Vendone, con sede in Vendone (Savona), dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1967.

Contingente di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, da importare a dazio ridotto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente a dazio ridotto di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, previsto, a seconda della provenienza con le rispettive aliquote, dalla nota 3 alla voce 73.02-E-II-a-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per l'anno 1967, nella misura globale di tonnellate 7.500 (settemilacinquecento).

Art. 2.

L'assegnazione dell'indicato contingente a dazio ridotto sarà fatta a cura della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle industrie direttamente utilizzatrici del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il Ministro: PRETI

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Circolo Fratellanza », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 26 ottobre 1966 alla Società cooperativa « Circolo Fratellanza », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo Fratellanza », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Guasti in data 21 ottobre 1909, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Luigi Maffei ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(1817)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 11 gennaio 1966, n. 203, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ferrara ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Goro-Volano »: dall'abitato di Goro all'incrocio della strada provinciale « Canaviè-Volano » (km. 6,800);

Visto il voto 11 ottobre 1966, n. 1325, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale in virtù dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Goro-Volano »: dall'abitato di Goro all'incrocio della strada provinciale « Canaviè-Volano » (km. 6,800) in provincia di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « dalla Portotorres-Stintino alla Sassari-Fertilia » ricadente nel territorio della provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Sassari in data 19 ottobre 1966, n. 22152, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « dalla Portotorres-Stintino alla Sassari-Fertilia »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Sassari in data 28 novembre 1966;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « dalla Portotorres-Stintino alla Sassari Fertilia » tratto compreso: innesto strada provinciale Portotorres-Stintino e fino all'innesto con la strada statale n. 291 Sassari-Fertilia; con l'avvertenza che nella intersezione con la strada statale n. 291, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente del-

la Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal « Segnale di identificazione strade » di cui alla figura 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Sostituzione del membro effettivo in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia in seno al Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Visto il proprio decreto in data 14 novembre 1964, concernente la nomina del Collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Vista la nota n. 7/63-7-B del 29 novembre 1966, con cui il Ministero di grazia e giustizia ha designato quale membro effettivo in seno al precitato Organo di controllo il dott. Carlo Chirico, magistrato di Tribunale addetto al Ministero medesimo, in sostituzione del dottor Michele Lugaro trasferito al Tribunale di Roma;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del dott. Michele Lugaro in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il dott. Carlo Chirico è nominato membro effettivo in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, in seno al Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei regionieri e periti commerciali, in sostituzione del dott. Michele Lugaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 5 gennaio 1950;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1960, con il quale l'avv. Giovanni Ghirotti ed il sig. Cesare Boni vennero confermati rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Giovanni Ghirotti ed il comm. Cesare Boni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2091)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita da stipulare in valuta estera, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa a modificare gli aumenti percentuali apportati ai premi di determinate tariffe di assicurazione sulla vita relative a contratti da stipulare in valuta estera nei casi in cui ciò sia ammesso dalle vigenti disposizioni valutarie;

Decreta:

Sono approvati i seguenti aumenti percentuali, presentati dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, da applicare alle seguenti tariffe attualmente in vigore, per la stipulazione dei contratti di assicurazione sulla vita in valuta estera, in sostituzione di quelli approvati con decreto ministeriale 8 novembre 1949:

10 % del premio con il limite del 2 ½ per mille del capitale per le tariffe 1 AR (vita intera a premio vitalizio) e 1-C (vita intera a premio temporaneo);

5 % del premio con il limite del 2 per mille del capitale per la tariffa 13 (mista costante).

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(1894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio al Demanio pubblico dello Stato - ramo bonifica - di suolo tratturale nei comuni di Torremaggiore e Casalvecchio di Puglia.

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1966, numero 18273/6075, è stato disposto, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, il passaggio dal Demanio pubblico dello Stato - ramo tratturi - al Demanio pubblico dello Stato - ramo bonifica - delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia » in agro dei comuni di Torremaggiore e Casalvecchio di Puglia estese mq. 9270 riportate in catasto per mq. 7340 alla particella n. 59-*a*, per mq. 280 alla particella n. 87 del foglio di mappa n. 10 del comune di Casalvecchio di Puglia e per mq. 1650 alla particella n. 31-*a* del foglio di mappa n. 75 e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(1811)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Genova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 gennaio 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area con insistente manufatto, estesa mq. 110,58, sita nel comune di Genova, riportata in catasto alla sezione 3ª, foglio 44, particella 246 (parte) del comune di Genova.

(1937)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 21 *dicembre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1967
registro n. 12 *Difesa-Esercito, foglio n.* 392

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 215):

Di Gregorio Alfonso, da Gildone (Campobasso), soldato 26° Reggimento fanteria, matricola 18289/25. Il luogo di nascita viene così rettificato: Santa Croce del Sannio, (Benevento).

Decreto presidenziale 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1949, registro n. 19 Guerra, foglio n. 114 (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 15, pagina 2515):

Gasparutti Pietro di Giuseppe e di Zanardo Antonia, da Talmassons (Udine), classe 1913, soldato 2° Reggimento fanteria « Re », viene rettificato in: « Gasparutti Livio-Andrea, di Giuseppe e di Zanardo Antonietta ».

Decreto legislativo 24 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1946, registro n. 3 Guerra, foglio n. 310 (Bollettino ufficiale 1946, dispensa 15, pagina 1858):

Zannoni Giovanni di Domenico, da Sant'Alberto (Bologna), caporale 88° Reggimento fanteria, viene rettificato in: « Zannoni Giovanni di Giuseppe, nato a Bagnacavallo (Ravenna) il 14 marzo 1922, matricola 15410 ».

(1827)

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti parte del sedime aeroportuale di Pontedera (Pisa).

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 23 agosto 1966, n. 131, registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1966, al registro n. 24 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 38, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili costituenti parte del sedime dell'aeroporto di Pontedera, distinti nel catasto del comune di Pontedera (Pisa) con i seguenti dati:

Foglio di mappa n. 9, particella 33, superficie da dismettere ha. 0.01.20;
Foglio di mappa n. 9, particella 34, superficie da dismettere ha. 0.00.57;
Foglio di mappa n. 9, particella 35, superficie da dismettere ha. 0.02.80;
Foglio di mappa n. 9, particella 36, superficie da dismettere ha. 0.00.24;
Foglio di mappa n. 9, particella 38, superficie da dismettere ha. 0.02.50;
Foglio di mappa n. 9, particella 39, superficie da dismettere ha. 0.01.90;
Foglio di mappa n. 9, particella 41, superficie da dismettere ha. 3.05.55;
Foglio di mappa n. 9, particella 42, superficie da dismettere ha. 0.03.80;
Foglio di mappa n. 9, particella 43, superficie da dismettere ha. 0.14.90;
Foglio di mappa n. 9, particella 44, superficie da dismettere ha. 0.04.00.

Totale ha. 3.37.46.

(1916)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 febbraio 1967 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa edilizia « Nisco », con sede in Napoli, costituita in data 21 luglio 1962 per atto del notaio dott. Vittorio Squillace.

Dalla data di detto decreto l'avv. Luigi Fiorillo è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa per un periodo di sei mesi.

(1855)

Scioglimento della Società cooperativa « Operaia agricola di consumo di Grognardo », con sede in Grognardo (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1967 la Società cooperativa « Operaia agricola di consumo di Grognardo », con sede in Grognardo (Alessandria), costituita per rogito Guglieri in data 16 gennaio 1907 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pulejo Domenico.

(1923)

Scioglimento della Società cooperativa Agricola per le Colture Intensive « S.A.C.I. », con sede in Palmanova (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1967 la Società cooperativa Agricola per le Colture Intensive « S.A.C.I. », con sede in Palmanova (Udine), costituita per rogito Udina in data 11 settembre 1958, repertorio 8341, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Franco Siciliotti.

(1925)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 73 FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Camerini Adelmo Enrico, con sede in Firenze, via Cavour n. 8 ha denunciato lo smarrimento dei 12 punzoni recanti il marchio di identificazione « 73 FI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(1919)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 131 in data 13 febbraio 1967, sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 9, 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(1890)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 1967, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 232, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dai signori Mamone dott. Enzo e Leone dott. Emilio avverso la mancata retrodatazione, ai fini economici, della promozione a vice ispettore amministrativo.

(1918)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1967, registro n. 6, foglio n. 48, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Fusco Giovanni avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Moliterno (Potenza).

(1857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 24 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,20	625,23	625,25	625,25	625,25	625,24	625,25	625,25	625,24	625,23
$ Can.	578,36	578,10	578 —	578 —	577,90	578,40	578,20	578 —	578,40	578,10
Fr. Sv.	144,26	144,25	144,20	144,235	144,25	144,29	144,225	144,235	144,29	144,28
Kr. D.	90,24	90,25	90,28	90,2950	90,25	90,25	90,275	90,2950	90,25	90,28
Kr. N.	87,41	87,42	87,43	87,44	87,40	87,42	87,435	87,44	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,03	120,95	120,95	120,92	121 —	121,01	120,96	120,92	121,01	120,94
Fol.	173,23	173,23	173,24	173,20	173,30	173,25	173,2375	173,20	173,25	173,23
Fr. B.	12,57	12,576	12,5750	12,57875	12,57	12,57	12,575	12,578750	12,57	12,57
Franco francese	126,41	126,37	126,44	126,3850	126,35	126,43	126,385	126,3850	126,43	126,40
Lst.	1745,93	1745,65	1745,725	1745,65	1745,50	1745,70	1745,60	1745,65	1745,70	1745,70
Dm. occ.	157,94	157,43	157,485	157,40	157,40	157,45	157,41	157,40	157,45	157,42
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,2010	24,198750	24,10	24,19	24,1965	24,198750	24,15	24,195
Escudo Port.	21,79	21,79	21,7750	21,79	21,75	21,79	21,775	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,42875	10,43	10,42	10,43	10,42875	10,43	10,425

Media dei titoli del 24 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	105,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,45
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	578,10
1 Franco svizzero	144,23
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,435
1 Corona svedese	120,94
1 Fiorino olandese	173,219
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	126,385
1 Lira sterlina	1745,625
1 Marco germanico	157,405
1 Scellino austriaco	24,198
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,429

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 gennaio 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Aldo Aloe è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, ed i signori rag. Antonio Cava, rag. Michele Guerrieri e Giovanni Di Pace sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Governatore: CARLI

(2089)

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 31 gennaio 1967, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il prof. Vincenzo Gangeri è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo, di 2ª categoria, con sede in Pescocostanzo (L'Aquila), ed i signori prof. Lino Masciangioli, prof. Achille Marcone e prof. Vincenzo Lucci sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Governatore: CARLI

(2088)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica in Roma.

IL PRESIDENTE DELL'STITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la decisione adottata dal Comitato amministrativo nella seduta del giorno 14 dicembre 1966 con cui è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di tre borse di perfezionamento in studi statistici da compiersi presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, da attribuirsi a coloro che, in uno degli anni accademici dal 1963-64 al 1965-66, abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore della Repubblica svolgendo la tesi in discipline statistiche od economiche.

Gli assegnatari delle borse di cui al comma precedente dovranno effettuare studi statistici su temi che saranno loro assegnati.

Ai borsisti che avranno lodevolmente compiuto i previsti studi verrà rilasciato apposito attestato.

L'attestato di cui sopra costituirà titolo di merito in occasione di assunzioni di personale in base a concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Ciascuna borsa di studio avrà la durata di dieci mesi e sarà di importo pari a L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) pagabili in rate mensili posticipate di L. 130.000, previa dichiarazione del dirigente dell'ufficio e reparto presso il quale la borsa è stata usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolto la sua attività di studio.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) avere un'età non superiore a 28 anni;

b) essere cittadino italiano; ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) avere l'esercizio dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato all'art. 4.

Non sono ammessi al concorso i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, potrà escludere dal concorso gli aspiranti le cui particolari condizioni siano ritenute, a suo giudizio insindacabile, incompatibili con il godimento della borsa.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale (via Cesare Balbo n. 16, Roma) entro il sessantesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la tesi a stampa o dattiloscritta in triplice copia, debitamente convalidata dalla competente Università o Istituto superiore.

La tesi deve essere accompagnata da una domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Nella domanda, redatta su carta da bollo, il candidato deve indicare:

a) cognome e nome;
b) la data e il Comune di nascita;
c) il Comune di residenza;
d) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;
e) l'attività eventualmente svolta e gli impieghi ricoperti.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato dell'Università o Istituto superiore da cui risultino i voti conseguiti negli esami dell'intero corso di studi e quello conseguito nell'esame di laurea;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
7) qualsiasi eventuale titolo e documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;
8) elenco, in triplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, titoli e della tesi presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda; i titoli, i documenti e l'elenco di cui ai numeri 7) e 8) dovranno recare in calce la firma dell'interessato.

La domanda deve essere trasmessa in unico plico con i titoli, i documenti e i tre esemplari della tesi.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, perverranno dopo il termine stabilito all'art. 4.

Dopo tale termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati.

Non è consentita, dopo il medesimo termine, la sostituzione di dattiloscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo della domanda e dei relativi documenti all'Istituto centrale di statistica sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio protocollo e archivio.

I titoli e i documenti saranno restituiti ai candidati che non risulteranno assegnatari delle borse, non prima di novanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con successiva delibera, sarà composta di cinque docenti universitari di cui almeno uno membro del Consiglio superiore di statistica, al quale sarà affidata la presidenza.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La Commissione esaminerà le tesi di laurea e gli altri titoli e documentazioni; potrà inoltre invitare, qualora lo ritenga opportuno, i candidati ad un colloquio.

Sulla base dei titoli e documentazioni, nonchè dell'esito dell'eventuale colloquio, la Commissione compilerà la graduatoria dei candidati ritenuti meritevoli, con l'indicazione del punteggio assegnato a ciascuno.

La graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Presidente dell'Istituto centrale di statistica, corredata dai verbali relativi alle operazioni compiute e deliberazioni adottate e da una relazione generale sui risultati del concorso.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse non saranno aggiundicate.

Art. 7.

Gli assegnatari delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere gli studi di cui all'art. 1 presso l'Istituto centrale di statistica in Roma, per il periodo stabilito.

I borsisti sono soggetti all'osservanza delle norme interne dell'Istituto stesso; hanno, inoltre, l'obbligo di permanenza in Roma per tutto il periodo di godimento delle borse medesime.

Art. 8.

Gli aspiranti che risulteranno assegnatari della borsa ne riceveranno comunicazione dall'Istituto centrale di statistica mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora, entro venti giorni dalla data dell'anzidetta comunicazione, non dichiarino di accettare la borsa ovvero non inizino gli studi previsti all'art. 1 entro il termine fissato, decadranno dal diritto all'assegnazione della borsa.

Art. 9.

La perdita di uno dei requisiti indicati alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 comporta la decadenza d'ufficio dal godimento della borsa.

L'Istituto si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal godimento medesimo gli assegnatari che per il comportamento o per altri motivi non se ne dimostrino meritevoli.

Art. 10.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per rapporti d'impiego alle dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 11.

I borsisti che, a seguito di concorso, dovessero essere assunti in ruolo alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica perderanno il diritto a fruire delle quote mensili posteriori alla data di assunzione in ruolo.

Perderanno tale diritto, altresì, i borsisti che dovessero assumere impieghi di cui all'art. 10.

Art. 12.

I lavori approntati dai borsisti resteranno di proprietà dell'Istituto centrale di statistica che potrà pubblicarli.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il presidente: DE MEO

(1958)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a ventuno posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1966 (registro n. 5, foglio n. 345) con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventuno posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ginetti dott. Mario, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Dominedò prof. Valentino, ordinario di economia politica nell'Università di Milano;

Buttaro prof. Luca, ordinario di diritto commerciale nella Università di Siena;
Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Vaccarella dott. Alfredo, direttore centrale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Iacovelli dott. Giovanni, ispettore principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 1.500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1967

Il Ministro: Scalfaro

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1967
Registro n. 6 Trasporti e av. civile (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 235

(1819)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituto nazionale della previdenza sociale

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di laboratorio di anatomia patologica del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di dirigente di laboratorio di anatomia patologica del Centro studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », categoria direttiva, ruolo medici del Centro di studi per la tubercolosi e per le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1966, avrà luogo a Roma, presso la Direzione generale dell'INPS, piazzale delle Nazioni EUR, Roma, il giorno 18 marzo 1967, con inizio alle ore 8,30.

(1963)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Istituto superiore di sanità

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 22 ottobre 1966, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 6, 7 e 8 aprile 1967, alle ore 8,30.

(2121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per un soggetto cinematografico avente per tema i principi etici della sicurezza stradale

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1966, n. 13525, è stato approvato il bando di concorso indetto d'intesa con l'Istituto Luce per un soggetto cinematografico avente per tema i principi etici della sicurezza stradale e rientrante nei requisiti richiesti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, Titolo V - Films prodotti per ragazzi.

Il concorso è libero a tutti.

I partecipanti al concorso potranno inviare uno o più soggetti.

Il soggetto pur dovendo rientrare nei requisiti richiesti dalla predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovrà possedere tutte le qualità atte ad interessare anche lo spettatore adulto.

Il soggetto medesimo dovrà ampiamente illustrare la trama del film proposto, in modo da consentire la più completa valutazione da parte della giuria.

I premi saranno così assegnati:

Il premio unico di L. 3.000.000 (tremilioni) sarà assegnato al vincitore assoluto; in caso di più vincitori ex equo, fino ad un massimo di tre, esso sarà diviso in parti uguali.

Entro e non oltre il 31 marzo 1967 i soggetti, dattiloscritti in sei copie, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana, 2, Roma, a mezzo lettera raccomandata.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1967
Registro n. 3, foglio n. 73

(1909)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18104 del 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'11 agosto 1966, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito della rinunzia del dott. Dell'Anno Vincenzo si è resa vacante la sede di Casamarciano;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente susseguente in graduatoria e che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18103 del 27 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'11 agosto 1966;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Cianci Nicola è assegnata la condotta medica del comune di Casamarciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 13 febbraio 1967

Il medico provinciale: Canalis

(1851)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.